

S T A T U T O

Art. 1

Costituzione

E' costituita una società per azioni denominata:

"ACSM-AGAM S.p.A."

Art. 2

Sede

La società ha sede in Monza.

L'Organo Amministrativo può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie o rappresentanze anche altrove, in Italia e nell'ambito della C.E.E., e sopprimere quelle esistenti.

Art. 3

Oggetto sociale

La società, al fine di assicurare il governo integrato e il risparmio delle risorse naturali per la tutela ed il miglioramento della qualità ambientale nel territorio su cui opera, ha per oggetto:

- a) trasporto, trattamento e/o distribuzione del gas per uso domestico e per altri usi;
- b) gestione del servizio idrico costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e produttivi, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- c) gestione rifiuti nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, per termodistruzione e/o altri metodi;
- d) produzione, distribuzione e gestione energia;
- e) operazioni e servizi di valorizzazione ambientale.

La società può inoltre svolgere attività di fornitura di altri servizi a rete, nonchè eseguire ogni altra operazione o servizio, anche di commercializzazione, attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

La società può realizzare e gestire tale attività direttamente, "per conto", in concessione, in appalto, a mezzo di controllate, collegate e partecipate, o in qualsiasi altra forma, potendo altresì effettuare detta attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi Enti pubblici o privati anche non soci.

La distribuzione del gas naturale costituisce attività soggetta a separazione funzionale (unbinding) secondo la normativa applicabile. La società, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, persegue la

finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nello svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale, garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico, impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili ed impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra segmenti delle filiere.

La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale con l'esclusione dello svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico e delle altre attività oggetto di riserva di legge ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e del D. Lgs. 58/1998 e può inoltre, rilasciare garanzie reali e personali.

Art. 4

Durata

La società ha durata fino al 30 giugno 2048; essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Art. 5

Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 76.619.105,00 (settantaseimilioneicentodiciannovemilacentocinque) diviso in numero 76.619.105 azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.

Art. 6

Azioni

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea.

La Società potrà altresì emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari tempo per tempo vigenti e applicabili.

Art. 7

Limiti al possesso azionario

Fino alla data del 31 dicembre 2009, è fatto divieto, a ciascuno dei soci diversi dal Comune di Como e dal Comune di Monza di detenere partecipazioni maggiori del 4% (quattro per cento) del capitale stesso.

Le disposizioni riguardanti i suddetti limiti, minimi e massimi, si riferiscono esclusivamente alle azioni che conferiscono diritto

di voto nelle Assemblee.

Il limite massimo al possesso azionario si applica, per quanto riguarda le persone fisiche, alla partecipazione detenuta dal relativo nucleo familiare, limitatamente al socio stesso, al coniuge non legalmente separato ed ai figli minori.

Lo stesso limite si applica con riferimento alle azioni detenute dal gruppo di appartenenza del singolo socio, per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché i soggetti, anche non aventi forma societaria, collegati.

Il limite di cui sopra non si applica con riferimento alle azioni detenute dagli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, gestiti da società appartenenti al gruppo del singolo socio.

Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del Codice Civile. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del Codice Civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, aderiscono ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni, anche di società terze, e comunque ad accordi o patti, indipendentemente dalla loro validità, contemplati dalla normativa vigente ai fini della determinazione del livello di partecipazione in società quotate non superabile se non con ricorso ad Offerte pubbliche di acquisto.

Relativamente agli accordi o patti inerenti l'esercizio del diritto di voto o al trasferimento delle azioni di società terze, il collegamento si considera esistente quando detti accordi o patti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto se si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate. Lo stesso limite massimo al possesso azionario di cui sopra si applica, altresì, con riferimento alle azioni possedute indirettamente da una persona fisica e/o giuridica per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonché delle azioni possedute direttamente o indirettamente a titolo di pegno o di usufrutto sempre che i diritti di voto ad essa inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario nonché alle azioni possedute direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti, nonché alle azioni oggetto di contratti di riporto delle quali si tiene conto tanto nei confronti del

riportato che del riportatore.

In nessun caso può essere esercitato il diritto di voto per le partecipazioni eccedenti la percentuale sopra stabilita.

Il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite al possesso azionario di cui sopra, si riduce nel limite complessivo massimo del 4% in proporzione alla partecipazione da ciascuno detenuta al momento dello svolgimento effettivo dell'Assemblea, salvo preventive indicazioni congiunte degli interessati.

Lo stesso limite al possesso azionario di cui sopra non si applica per un periodo di tre anni dalla data di acquisto o di sottoscrizione dei titoli alle azioni che siano state rilevate nell'ambito di Consorzi di Garanzia del buon esito di offerte pubbliche o collocamenti privati di azioni della società dai partecipanti ai predetti Consorzi.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione delle Assemblee.

I soci che partecipano all'Assemblea della società, anche mediante conferimento di delega di voto, sono tenuti a comunicare a chi la presiede, all'apertura di ciascuna assemblea, l'esistenza di rapporti, accordi, patti e comunque situazioni che comportano, a norma del presente Statuto, limitazioni all'esercizio del diritto di voto.

Art. 7 bis

Accordi tra soci

Fino alla data del 31 dicembre 2009, ai sensi del comma 1 dell'art. 2, lettera b), del D.L. n. 332/1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 474/1994, il Comune di Como e il Comune di Monza potranno, disgiuntamente, nel rispetto dei limiti e delle direttive poste dalla disciplina comunitaria e nazionale, esprimere la propria opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'art. 122 D.Lgs. n. 58/1998 nel caso in cui vi sia rappresentato almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

Il provvedimento di opposizione deve essere rilasciato entro i termini e nelle forme previste dal comma 1 dell'art. 2, lettera b) del D.L. n. 332/1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 474/1994.

Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del diritto di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti al

patto sono sospesi.

Qualora, in caso di opposizione del Comune di Como e/o del Comune di Monza, dal comportamento in Assemblea dei soci sindacati, si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione da parte del Comune di Como e/o del Comune di Monza è impugnabile ai sensi e nei termini di legge.

Art. 8

Organi della Società

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

Art. 9

Assemblea

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, osservate le disposizioni dell'articolo 2366 del Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, quando particolari esigenze lo richiedano, può essere convocata anche entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, in quanto società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

L'Assemblea è disciplinata dal regolamento di Assemblea.".

Art. 10

Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea è fatta con pubblicazione dell'avviso contenente l'Ordine del Giorno nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonchè mediante pubblicazione dello stesso avviso sul quotidiano locale a maggior diffusione, ad istanza, nei termini e con le modalità stabiliti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno, diverso dal primo, per l'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata per adunanze successive alla seconda, secondo la procedura prevista dalle

disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, quando è presente o vi è rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Art. 11

Ammissione all'Assemblea.

Possono intervenire in Assemblea i soci cui spetti il diritto di voto per i quali la Società abbia ricevuto la comunicazione dell'intermediario depositario, secondo le norme di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili almeno due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Art. 12

Intervento e rappresentanza nell'Assemblea

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi delle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto in assemblea.

Art. 13

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta dalla stessa Assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario anche non socio, designato dall'Assemblea e, nei casi di legge, da Notaio.

Art. 14

Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni sia dell'Assemblea Ordinaria che dell'Assemblea Straordinaria, sono valide se prese con le presenze e con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Art. 15

Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi previsti dalla legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio scelto dal

Presidente stesso.

Art. 16

Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da dieci membri, ivi compreso il Presidente, nominati sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere indicati con un numero progressivo pari ai posti da ricoprire.

Le liste possono essere presentate da soci che rappresentino - da soli od insieme ad altri azionisti - almeno il 2% (due per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e devono essere depositate presso la sede sociale almeno venti giorni prima dell'adunanza e di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia dei documenti che consentono l'ammissione all'Assemblea stessa.

Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista.

I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, gli amministratori saranno eletti dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura degli azionisti presentatori:

I) le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine);

II) l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, l'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle leggi vigenti nonché il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista, così come il mancato deposito dei documenti di cui ai precedenti punti I) e II) è causa di ineleggibilità.

Il primo candidato di ciascuna lista deve possedere, facendone oggetto di apposita dichiarazione da depositarsi unitamente alla lista di appartenenza, i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.

In ogni caso almeno due membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998.

Qualora venga presentata una sola lista, contenente l'indicazione di dieci candidati, i candidati in essa indicati risulteranno eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza. Qualora vengano presentate più liste, risulteranno eletti i primi otto candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed i primi due candidati della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In deroga a quanto precede, nella sola ipotesi in cui due o più liste - tra di loro non collegate in alcun modo, neppure indirettamente - ottengano ciascuna un numero di voti superiore al 21% (ventuno per cento) del capitale sociale, risulteranno eletti i candidati che in ciascuna delle liste presentate avranno ottenuto il quoziente più alto, sulla base della procedura di riparto proporzionale di seguito descritta.

I voti ottenuti da ciascuna lista verranno divisi successivamente per uno, due, tre e così di seguito fino al numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti per ciascuna lista, calcolati fino al secondo decimale, saranno assegnati progressivamente ai candidati della lista di appartenenza, nell'ordine dalla stessa previsto e verrà stilata una graduatoria di tutti i candidati provenienti da tutte le liste, ordinati in maniera decrescente a partire dal candidato a cui è stato attribuito il quoziente più alto.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato i maggiori quozienti. Nel caso in cui, a seguito della procedura sopra descritta, risultassero eletti, in numero eguale, i candidati provenienti esclusivamente da due liste contrapposte, il decimo consigliere sarà attribuito alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, di talchè siano attribuiti sei consiglieri a tale ultima lista e quattro consiglieri all'altra.

In ogni caso di parità di voti tra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea relativamente alle liste che risulteranno aver conseguito lo stesso numero di voti.

Se vengono a mancare sino a tre amministratori, il consiglio di amministrazione provvederà alla sostituzione del membro o dei membri cessati scegliendoli per cooptazione progressivamente tra i primi candidati non eletti della lista di provenienza dell'amministratore o degli amministratori cessati.

Qualora ciò non sia possibile per assenza di non eletti o per rifiuto di accettazione dell'incarico da parte dei non eletti, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione senza vincoli di lista.

La prima Assemblea dei soci successiva alla cooptazione delibererà con le maggioranze di legge, nominando i nuovi amministratori nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati o, nel caso in cui ciò non sia possibile per assenza di non eletti o per rifiuto di accettazione dell'incarico da parte dei non eletti, provvederà alla nomina con le maggioranze di legge senza vincolo di lista.

Gli amministratori così eletti resteranno in carica fino al termine del mandato originariamente previsto per gli amministratori che hanno sostituito.

La sostituzione dell'amministratore o degli amministratori cessati dalla carica dovrà avere luogo, sia in sede di cooptazione che di successiva nomina assembleare, garantendo in ogni caso la presenza nel Consiglio di Amministrazione di almeno due componenti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998.

Se vengono a mancare quattro o più componenti del consiglio di amministrazione di nomina assembleare, i restanti consiglieri di amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito dall'assemblea dei soci. L'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili ai sensi dell'articolo 2383 C.C., e possono essere anche non soci.

L'Assemblea delibera il compenso globale degli Amministratori. Tale compenso resta invariato sino a nuova diversa deliberazione e

viene ripartito tra i singoli membri del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto stabilito dallo stesso.

Il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori Delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche.

Art. 17

Cariche sociali

Il Consiglio, salvo che non vi provveda direttamente l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice-Presidente e può eleggere un segretario anche estraneo al Consiglio. In caso di assenza o di un impedimento del Presidente e del Vice-Presidente, il Consiglio è presieduto dall'Amministratore più anziano di età.

Art. 18

Riunioni del Consiglio

Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia altrove ogni volta sia ritenuto opportuno dal Presidente ovvero dal Vice Presidente, secondo quanto stabilito al comma successivo, oppure ancora ne venga fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, in via autonoma ovvero su richiesta del Vice Presidente contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, con lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco effettivo o, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima.

Nel caso di richiesta del Vice Presidente di cui al precedente comma, l'invio dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno indicato dal Vice Presidente, deve essere effettuato dal Presidente entro le 48 (quarantotto) ore successive al ricevimento della predetta richiesta.

Il Consiglio può altresì essere convocato dal Collegio Sindacale, o da almeno due membri dello stesso, secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno trovarsi il Presidente (o in sua assenza

il Vice Presidente) ed il Segretario.

Il Direttore Generale avrà diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio.

Art. 19

Deliberazioni del Consiglio

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza del 60% (sessanta per cento) dei Consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

a) esame ed approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società e della struttura societaria del gruppo ad essa facente capo;

b) esame e approvazione delle operazioni aventi un rilievo economico, patrimoniale e finanziario superiore ad Euro 516.000,00 (cinquecentosedicimila virgola zerozero), con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate; l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;

c) verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale della società e del gruppo ad essa facente capo predisposto dagli Amministratori Delegati;

d) l'acquisto e la cessione di partecipazioni in altre società, di aziende o di rami di azienda, e in generale l'effettuazione di atti dispositivi su attività strategiche e rilevanti per la società, la costituzione di joint-venture, di consorzi o alleanze, che comportino un impegno pluriennale per la società o comunque un impegno economico superiore ad Euro 258.000,00 (duecentocinquantottomila virgola zerozero);

e) la nomina o la designazione di rappresentanti della società in seno agli Organi Amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa;

f) la nomina di Amministratori Delegati.

Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale - di regola in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ma, occorrendo, anche direttamente - sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; gli amministratori in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Art. 20

Verbale delle deliberazioni del Consiglio

Le deliberazioni sono constatate con verbale firmato dal Presidente (ovvero in caso di sua assenza all'adunanza dal Vice-Presidente) e dal Segretario.

Art. 21

Poteri del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva della gestione dell'impresa e quindi dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

Sono sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea le decisioni relative ai singoli investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie di importo superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più comitati aventi funzioni di natura consultiva e/o propositiva, quali, a titolo esemplificativo, un comitato per la remunerazione degli Amministratori Delegati, degli Amministratori che ricoprono particolari cariche e, eventualmente, dell'alta Direzione della società ed un Comitato per il controllo interno e per la corporate governance. Il Consiglio può anche costituire un comitato con attribuzioni di natura esecutiva ai sensi del successivo articolo 22. I predetti comitati possono essere composti esclusivamente da membri del Consiglio di Amministrazione.

Quest'ultimo determina, all'atto della costituzione del comitato, il numero dei membri ed i compiti ad esso attribuiti.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, provvede altresì, ai sensi dell'articolo 154 bis del D.Lgs. 58/1998, alla nomina ed alla revoca di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità, di cui all'articolo 148, comma 4 del D.Lgs. 58/98, stabiliti per gli organi di controllo.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver inoltre maturato un'esperienza almeno triennale nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero funzioni

dirigenziali con competenze in materia finanziaria, contabile o di controllo, presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero:

- attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche finanziarie o tecniche scientifiche strettamente attinenti all'attività della società, ovvero:

- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario ed assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività della società, con competenze nel settore finanziario, contabile e del controllo.

Per materie e settori di attività strettamente attinenti all'attività della società si intendono le materie ed i settori di attività connessi ed inerenti alle attività indicate nell'articolo 3 del presente Statuto.

Il Consiglio conferisce con delibera, al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 22

Amministratori Delegati

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni o parti di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad uno o più Amministratori Delegati, ovvero, ad un comitato esecutivo.

Non sono delegabili le materie di cui all'articolo 19, terzo comma.

Per la loro opera gli Amministratori Delegati avranno diritto a compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 23.

Art. 23

Rimborso spese degli Amministratori

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio; l'Assemblea può, inoltre, assegnare loro un'indennità annuale determinata a norma dell'articolo 2389 del Codice Civile.

Art. 24

Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice-Presidente, nell'esercizio dei poteri di sostituzione del Presidente ad esso spettanti, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in

qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri loro conferiti, spetta pure, disgiuntamente tra loro e separatamente dal Presidente, al o agli Amministratori Delegati se nominati.

Il Consiglio potrà inoltre nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, un Direttore Generale, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Art. 25

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due membri supplenti che sono eletti dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire.

A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata secondo quanto previsto dall'art. 16 e le liste potranno essere presentate, sempre in conformità a quanto previsto all'articolo 16, da azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

In aggiunta a quanto prescritto dall'articolo 16 in ordine alla presentazione delle liste, a corredo delle stesse dovranno essere fornite:

I) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori delle liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

II) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'articolo 144-quinquies Regolamento Emittenti.

Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate le accettazioni irrevocabili della candidatura e dell'incarico da parte dei candidati, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la nomina.

Nessuno può essere candidato in più di una lista, a pena di ineleggibilità. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

Dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo in cui sono indicati nella lista, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

Il restante sindaco effettivo, che sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale, verrà tratto dalla lista di minoranza che abbia raccolto il maggior numero di voti e che attesti l'assenza di qualsiasi collegamento diretto o indiretto, di cui all'articolo 144 - quinquies del RE, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Qualora vengano a mancare uno o più dei sindaci nel corso dell'esercizio, la sostituzione avverrà a norma dell'art. 2401 del Codice Civile mediante subentro, se possibile, del sindaco supplente tratto dalla medesima lista di provenienza del sindaco cessato.

I sostituti dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che delibererà con le maggioranze di legge, nominando i nuovi sindaci nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano i sindaci cessati.

Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, i sindaci devono rendere noto all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del Codice Civile, nonché alla Consob ed al pubblico, ai sensi dell'articolo 148 bis, secondo comma, del D.Lgs. n. 58/1998.

Non possono assumere la carica di sindaco e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che già siano Sindaci in cinque società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati italiani e comunque coloro che si trovano ad avere superato i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'articolo 148 bis del D.Lgs 58/1998.

I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 26

Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di cui sopra potrà essere compilato entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa Assemblea.

Art. 27

Ripartizione degli utili

L'utile netto di bilancio, sarà ripartito come segue:

- il 5% alla riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

- il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti, salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto o in parte, al fondo di riserva ordinario, a fondi di accantonamento speciale, ad erogazioni straordinarie od al rinvio a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sui dividendi, nei casi e secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Art. 28

Pagamento dei dividendi

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione a decorrere dal giorno fissato annualmente dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società.

Art. 29

Scioglimento

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

Art. 30

Disposizioni generali

Eventuali versamenti dei soci in conto capitale sono infruttiferi di interessi e sono rimborsabili solo in relazione alle possibilità della società e non su richiesta dei singoli soci.

La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci, senza corresponsione di interessi, nei casi e secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti

e applicabili (C.I.C.R.).

Art. 31

Rinvio alla legge

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

Art. 32

Norma transitoria

A far tempo dal 1° gennaio 2010, le disposizioni di cui all'Articolo 7 e all'Articolo 7 bis cesseranno di produrre effetti e potranno essere espunte dal Presente Statuto a cura dell'organo amministrativo senza necessità di ulteriori autorizzazioni assembleari.